

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3043 del 01/07/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. R.O.L. S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Virgilio n. 22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di laminati in polietilene tereftalato (PET) tramite operazioni di estrusione, rifilatura, termoformatura, accoppiamento ed avvolgimento in bobine sito nel Comune di Forlì, Via M. Kolbe n. 9
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3139 del 01/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno uno LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. R.O.L. S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Virgilio n. 22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di laminati in polietilene tereftalato (PET) tramite operazioni di estrusione, rifilatura, termoformatura, accoppiamento ed avvolgimento in bobine sito nel Comune di Forlì, Via M. Kolbe n. 9

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 20/03/2020, acquisita al Prot. Com.le 25580 e da Arpa ai PG/2020/46753 e 46762, da R.O.L. S.R.L. nella persona di Antonaci Oliviero, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione di laminati in polietilene tereftalato (PET) tramite operazioni di estrusione, rifilatura,

termoformatura, accoppiamento ed avvolgimento in bobine sito nel Comune di Forlì, Via M. Kolbe n. 9, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 27652 del 31/03/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/48576, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 34950 del 04/05/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/65220, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 21/05/2020 ed in data 26/05/2020 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae ai PG/2020/75176 e 76274;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 26/06/2020, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Nulla osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 49215 del 22/06/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/89484, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **R.O.L. S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da

Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **R.O.L. S.R.L.** (C.F./P.IVA 02342110406) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Virgilio n. 22, **per lo stabilimento di produzione di laminati in polietilene tereftalato (PET) tramite operazioni di estrusione, rifilatura, termoformatura, accoppiamento ed avvolgimento in bobine, sito nel Comune di Forlì, Via M. Kolbe n. 9.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - Nulla osta acustico condizionato.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

ROL srl ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle seguenti emissioni:

- nuove emissioni E1, E2, E3 derivanti dalla linea di estrusione di laminati in polietilentereftalato (PET);
- nuove emissioni E4, E5, E6 derivanti dall'impianto di pre-trattamento depurazione scaglie PET denominato "Decon 20";
- nuove emissioni E7, E8 derivanti dalla linea di accoppiamento senza solventi;
- nuova emissione E9 derivante da un impianto termico ad uso civile (85,5 kW, a metano).

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì con nota P.G.N. 27652 del 31/03/2020, acquisita al protocollo PG/2020/48576, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2020/50255 del 02/04/20 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2020/50257 del 02/04/20 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 30379 del 12/04/2020, acquisita al prot. di Arpae PG/2020/54116 del 14/04/2020, il Comune di Forlì - Servizio Urbanistica e Edilizia privata ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

"Consultati

- *gli elaborati presentati dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 25580/2020);*
- *la strumentazione urbanistica vigente, in particolare la corrispondente tavola P di RUE 12;*

Verificato che

- *che l'area sita in FORLÌ, Via Massimiliano Kolbe, 9, catastalmente distinta al Foglio 59 PART. 152, 369 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come - Zona produttiva di completamento e qualificazione, Sottozona D1.2 - art. 60 delle norme di RUE;*
- *che l'area risulta ricadere entro il perimetro delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*

- che l'area risulta interessata da un corso d'acqua di interesse secondario e pertanto eventuali interventi edilizi sono soggetti al rispetto dell'art. 48 comma 3 delle Norme di PSC;
- che l'area risulta ricadere entro il perimetro delle aree a vulnerabilità alta – art. 50 delle norme di PSC;
- che l'attività svolta dalla richiedente consiste in attività di produzioni di laminati in polietilene tereftalato (PET) tramite operazioni di estrusione, rifilatura, termoformatura, accoppiamento ed avvolgimento bobine;

Si attesta

la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Foglio 189 PART. 152, 369 per l'attività svolta dalla richiedente”.

Con nota PG/2020/90630 del 24/06/2020 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

EMISSIONE N. E1 - TRASPORTO PNEUMATICO GRANULO LINEA DI ESTRUSIONE - Nella emissione E1 vengono convogliati i fumi derivanti da un sistema di trasporto pneumatico del materiale in ingresso alla linea, dotato di apposito depolveratore (filtro a cartucce) con conseguente convogliamento dell'aria filtrata nel punto di emissione. Non si concorda con l'interpretazione della ditta che considera detta emissione come uno sfianto in quanto il punto 5 dell'art. 272 del DLgs 152/05 norma come sfianti o ricambi d'aria solamente quelle emissioni cui è demandato il controllo delle condizioni microclimatiche negli ambienti serviti dalle aspirazioni. Questa emissione, non rientrando nella definizione citata, non è un impianto in deroga. Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da polveri totali. L'attività sopra descritta è compresa nel punto 4.5.1 “Carico scarico movimentazione e conservazione di materie prime e prodotti sottoforma di materiale particellare” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, dove si fissa il valore limite pari a 20 mg/Nmc (con obbligo di impianto di abbattimento delle polveri) e al punto 4.4 della D.G.R. 1769/2010 e smi dove si fissa il valore limite più restrittivo per le polveri pari a 10 mg/Nmc. Pertanto si propongono i limiti sotto indicati e le seguenti prescrizioni:

Portata	1.184 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	24 h/giorno
Frequenza	1
Sezione	0,0079 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a cartucce
Inquinanti	Concentrazione massima
polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E1;
- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E1.

EMISSIONE N. E2 - ESTRUSORE - Nella emissione E2, vengono convogliati i fumi provenienti da un estrusore che trasforma il granulo di PET e i flakes provenienti dal pretrattamento DECON. Il materiale plastico fuoriesce da una testa piana o filiera che fornisce lo spessore e la larghezza desiderati sotto forma di foglio in continuo. Il foglio viene rifilato tramite coltelli prima dell'avvolgimento in bobine. Il riscaldamento delle pareti dell'estrusore per il rammollimento del materiale plastico è ottenuto con resistenze elettriche; la temperatura di lavoro varia da 180° a 270°C. L'estrusore inoltre è dotato di cappa aspirante integrata per l'allontanamento di possibili vapori dalla zona di testata dell'estrusore stesso, i cui fumi vengono convogliati al tetto mediante apposito condotto nell'emissione E2. La linea è munita di co-estrusione che aumenta la capacità produttiva. Il materiale di scarto viene macinato tramite mulini integrati nella linea produttiva e reimpiegato nuovamente nel ciclo riproduzione, tornando in testa all'impianto di estrusione stesso. Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da sostanze organiche volatili. L'attività come descritta è compresa nel punto 4.5.14 dei Criteri CRIAER – “Stampaggio estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati” dove si fissa il valore limite delle sostanze organiche volatili pari a 50 mg/Nmc (senza necessità di

impianti di abbattimento) e al punto 4.4 della D.G.R. 1769/2010 e smi dove si fissa il valore limite per COV (espressi come COT) pari a 20 mg/Nmc. Pertanto si propongono i limiti sotto indicati e le seguenti prescrizioni:

Portata	720 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	24 h/giorno
Frequenza	1
Sezione	0,0079 mq
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
COV (espressi come COT)	20 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E2;
- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E2.

EMISSIONE N. E3 - POMPE DA VUOTO LINEA DI ESTRUSIONE - Nella emissione E3, viene convogliata l'aria contaminata ed esausta che proviene dal mantenimento della depressione della massa fusa all'interno dell'estrusore, depressione che permette la rimozione dei vapori e il degasaggio. Tali vapori vengono condensati in uno scambiatore di calore a temperatura di 10 °C. con la rimozione di eventuali sostanze inquinanti condensabili come sostanze oleose (raccolte e smaltite come rifiuto). In seguito l'effluente gassoso viene inviato all'emissione E3. Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da polveri/nebbie oleose e da sostanze organiche volatili. L'attività come descritta può essere compresa, per assonanza, nel punto 4.5.14 dei Criteri CRIAER - "Stampaggio estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati" dove si fissa il valore limite delle sostanze organiche volatili pari a 50 mg/Nmc (senza la necessità di installazione di impianti di abbattimento) e al punto 4.4 della D.G.R. 1769/2010 e smi dove si fissa il valore limite per COV (espressi come COT) pari a 20 mg/Nmc. Per quanto riguarda il valore limite Polveri/nebbie oleose non vi è un punto del CRIAER e nella D.G.R. 2236/09 riconducibile alla lavorazione specifica, per similitudine si fa riferimento al punto 4.31 degli allegati alla D.G.R. 1769/10 che individua in 10 mg/Nmc il limite per Polveri Totali/Nebbie oleose. Pertanto si propongono i limiti sotto indicati e le seguenti prescrizioni:

Portata	1.080 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	24 h/giorno
Frequenza	1
Sezione	0,0079 mq
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri/nebbie oleose	10 mg/Nmc
COV (espressi come COT)	20 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E3;
- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E3.

EMISSIONE N. E4 - TRASPORTO PNEUMATICO "DECON" - L' emissione E4, serve per il trasporto del materiale all'interno dei serbatoi di preriscaldamento nonché ai serbatoi del reattore. In questa fase i flackes hanno già subito la depolverizzazione nella fase di preriscaldamento. Tale emissione, di modesta potenzialità, è dotata di un setto filtrante. Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da polveri. L'attività come descritta è compresa nel punto 4.5.1 dei Criteri CRIAER - "Carico scarico movimentazione e conservazione di materie prime e prodotti sotto forma di materiale particellare" dove si fissa il valore limite pari a 20 mg/Nmc (con necessità di impianto di abbattimento delle polveri) e al punto 4.4 della D.G.R. 1769/2010 e smi dove si fissa

il valore limite più restrittivo per le polveri pari a 10 mg/Nmc. Pertanto si propongono i limiti sotto indicati e le seguenti prescrizioni:

Portata	360 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	24 h/giorno
Frequenza	1
Sezione	0,0079 mq
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E4;
- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E4.

EMISSIONE N. E5 - POMPE VUOTO "DECON" - Nella emissione E5 vengono convogliati i fumi provenienti da uno sfiato composto da pompe per il vuoto a palette rotative che creano una depressione che consente di mantenere tutti i reattori sotto vuoto. Inoltre la pulizia dell'aria di scarico avviene tramite gorgogliamento e gas-condensatore ed inviata al punto E5. Il raffreddamento della corrente gassosa sviluppata all'interno dello scambiatore consente la raccolta delle sostanze organiche condensabili come sostanze oleose che vengono poi smaltite come rifiuto. Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da polveri/nebbie oleose e da sostanze organiche volatili. L'attività come descritta può essere compresa, per assonanza, nel punto 4.5.14 dei Criteri CRIAER - "Stampaggio estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati". Detto punto fissa il valore limite delle sostanze organiche volatili pari a 50 mg/Nmc (senza necessità di adozione di un impianto di abbattimento) mentre il punto 4.4 della D.G.R. 1769/2010 e smi fissa il valore limite per COV (espressi come COT) pari a 20 mg/Nmc. Per quanto riguarda il valore limite per le Polveri/nebbie oleose non vi è un punto del CRIAER e della D.G.R. 2236/09 riconducibile alla lavorazione specifica e per similitudine si fa riferimento al punto 4.31 degli allegati alla D.G.R. 1769/10 che individua in 10 mg/Nmc il limite per Polveri Totali/Nebbie. Pertanto si propongono i limiti sotto indicati e le seguenti prescrizioni:

Portata	650 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	24 h/giorno
Frequenza	1
Sezione	0,00283 mq
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri/nebbie oleose	10 mg/Nmc
COV (espressi come COT)	20 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E5;
- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E5.

EMISSIONE N. E6 - PRERISCALDAMENTO "DECON" - Nella emissione E6 vengono convogliati i fumi provenienti dall'aria esausta derivante dal preriscaldamento dei granuli di PET. Tale preriscaldamento avviene attraverso afflusso di aria calda nei serbatoi di preriscaldamento, aria che viene depolverata attraverso un ciclone e ricircolata in parte ed in parte inviata all'emissione E6. Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da sostanze organiche volatili e polveri totali. Stanti gli elevati quantitativi di PET trattato non è da escludere l'emissione, tra le SOV, degli ftalati, compresi nella classe II della Tabella D al punto 4 dell'Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi. La tabella D riporta una soglia di rilevanza per gli ftalati pari a 100 g/h con limite di emissione di 20 mg/Nmc. Non essendo stato stimato il raggiungimento della soglia di rilevanza da parte del gestore per questa classe di sostanze, si valuta di far eseguire, in sede di

controlli di messa a regime la misura degli ftalati all'emissione. Nel caso in cui la concentrazione trovata nelle condizioni di esercizio più gravose sia tale da non determinare il superamento della soglia di rilevanza (calcolata con il valore di portata massima autorizzata) si valuta di non richiedere l'autocontrollo annuale di detto inquinante specifico. L'attività come descritta per quanto riguarda le sostanze organiche volatili è compresa nel punto 4.5.14 dei Criteri CRIAER- "Stampaggio estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati" dove si fissa il valore limite delle sostanze organiche volatili pari a 50 mg/Nmc (senza necessità di impianto di abbattimento) e al punto 4.4 della D.G.R. 1769/2010 e smi dove si fissa il valore limite per COV (espressi come COT) pari a 20 mg/Nmc. Per quanto riguarda il parametro polveri l'attività può essere assimilata, per assonanza, al punto 4.5.1 dei Criteri CRIAER - "Carico scarico movimentazione e conservazione di materie prime e prodotti sotto forma di materiale particellare" dove si fissa il valore limite pari a 20 mg/Nmc (con cogenza dell'impianto di abbattimento) e al punto 4.4 della D.G.R. 1769/2010 e smi dove si fissa il valore limite più restrittivo per le polveri pari a 10 mg/Nmc. Pertanto si propongono i limiti sotto indicati e con le seguenti prescrizioni:

Portata	2.000 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	24 h/giorno
Frequenza	1
Sezione	0,0177 mq
Impianto di abbattimento	Ciclone
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri/nebbie oleose	10 mg/Nmc
COV (espressi come COT)	20 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E6;
- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E6 con esecuzione anche dei controlli per il parametro ftalati.

EMISSIONE N. E7 TUNNEL ESSICCAZIONE ACCOPPIATORI - Nel punto di emissione E7, vengono convogliati i fumi provenienti da un sistema di accoppiamento che prevede l'utilizzo di una colla bicomponente poliuretana. La ditta stima in maniera sommaria il non raggiungimento della soglia di rilevanza degli isocianati che sono compresi nel punto 4 "Composti organici sotto forma di gas o vapori" dell'Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06. Le considerazioni della ditta nel merito del raggiungimento della soglia di rilevanza per gli isocianati si basano sul contenuto totale di dette sostanze nella colla bicomponente ipotizzando la liberazione di una percentuale del 1% nelle emissioni rispetto al totale contenuto nelle colle. In queste condizioni la soglia di rilevanza non viene raggiunta (7.5 g/h contro 25 g/h previsto dalla Tabella D degli Allegati 1 alla Parte Quinta del DLgs 152/06). Lo scrivente non è in grado di valutare queste assunzioni in base a precedenti esperienze trovate in letteratura o misurate direttamente nelle condizioni di esercizio. Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate quindi sostanze organiche volatili e, tra queste, anche da isocianati. Non esiste un punto specifico del CRIAER che corrisponda alla lavorazione di incollaggio con colla poliuretana. In generale si può fare riferimento al punto 4.3.20 - "Applicazione ed essiccazione colle o adesivi" che però non prevede il limite per gli isocianati ma il limite per le sostanze organiche volatili pari a 50 mg/Nmc. Facendo riferimento a tutti i punti del CRIAER in cui si individuano gli isocianati tra gli inquinanti da monitorare, invariabilmente il limite di emissione applicato è stabilito in 5 mg/Nmc quindi uguale a quello previsto dagli allegati alla Parte Quinta del DLgs 152/06 (applicabile al superamento della soglia di rilevanza). In sede di controlli di messa a regime si richiede pertanto la misura della concentrazione degli isocianati all'emissione per valutare il raggiungimento o meno della soglia di rilevanza pari a 25 g/h (considerando la portata massima autorizzata). Si suggerisce che comunque, anche nel caso in cui la soglia di rilevanza fosse rispettata, si provveda a prescrivere l'esecuzione degli autocontrolli annuali per il parametro isocianati con il rispetto del limite di 5 mg/Nmc. Gli stessi andrebbero prescritti indiscutibilmente in caso di superamento della soglia di rilevanza. Nel merito si propongono i seguenti limiti e le prescrizioni sotto riportate:

Portata	3.000 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	8 h/giorno
Frequenza	1
Sezione	0,1256 mq
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Isocianati	5 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E7 qualora venga superata la soglia di rilevanza per il parametro isocianati;
- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E7 con esecuzione delle misure del parametro isocianati.

EMISSIONE N. E8 TRATTAMENTO A CORONA - Nella emissione E8, vengono convogliate i fumi provenienti dall'attività di trattamento delle superfici con scariche elettriche (trattamento a corona). Le sostanze inquinanti emesse da tale attività sono costituite da ozono e sostanze organiche volatili. Non è prevista l'installazione di impianti di abbattimento. Considerato il tipo di lavorazione svolta, si fa riferimento a quanto previsto al punto 4.5.25 "Trattamento "corona" dei film plastici a base di polipropilene e polietilene nella produzione di imballaggi flessibili" dei criteri CRIAER dove si fissa il valore limite per ozono pari a 1 mg/Nmc. Infine la D.G.R. 2236/09 non prevede limiti per tale attività. Pertanto si propongono i limiti sotto indicati con le seguenti prescrizioni:

Portata	1.000 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	4 h/giorno
Frequenza	1
Sezione	0,0123 mq
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
ozono	1 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	/

In conclusione, si valuta che la ditta debba rispettare i limiti citati senza obbligo dei monitoraggi annuali.

IMPIANTO TERMICO CIVILE EMISSIONE E9 ET1 A METANO 0,085 MW - Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Con nota prot. 2020/0159107/P del 26/06/2020, acquisita al protocollo di Arpa PG/2020/92114 del 26/06/20, ha trasmesso le proprie valutazioni in merito, di seguito riportate: *"in relazione alla ditta in oggetto che effettua lavorazione di materiale plastico si esprime parere favorevole per quanto di competenza"*.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 20/03/2020 P.G.N. 25580, e successive

integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E9 – IT1 CALDAIA PER RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (85,5 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di laminati plastici e contenitori per alimenti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – LINEA ESTRUSIONE – TRASPORTO PNEUMATICO GRANULI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E2 – LINEA ESTRUSIONE – ESTRUSORE

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
------------------------------------------------------------------	----	--------

EMISSIONE E3 – LINEA ESTRUSIONE – POMPE DA VUOTO ESTRUSIONE

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri/nebbie oleose	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – TRASPORTO PNEUMATICO “DECON”

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E5 – POMPE DA VUOTO “DECON”

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri/nebbie oleose	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE E6 – PRERISCALDAMENTO “DECON”

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri/nebbie oleose	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – TUNNEL ESSICCAZIONE ACCOPPIATORE

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Isocianati	5	mg/Nmc
------------	---	--------

EMISSIONE E8 – TRATTAMENTO CORONA ACCOPPIATORE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo

svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ed E8** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ed E8**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ed E8**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. I tre monitoraggi richiesti al precedente punto 6. per **l'emissione E6** dovranno comprendere anche il monitoraggio dell'inquinante "Ftalati", al fine di verificare se la soglia di rilevanza indicata nella Tabella D Classe II del punto 4 della Parte I dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. è superata o meno. Qualora sia verificato il superamento di tale soglia il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae provvederà ad aggiornare d'ufficio il presente allegato, stabilendo il valore limite per l'inquinante "Ftalati" indicato nella citata Tabella D, pari a 20 mg/Nmc, nonché l'obbligo di monitoraggio periodico annuale.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA in oggetto e successive integrazioni prot. 040031/20 contenenti la valutazione di impatto acustico redatta dal Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che:

- trattasi di attività svolta sia in periodo diurno che notturno
- le principali sorgenti sonore dell'attività sono individuate in:
 1. gruppo frigo a terra
 2. compressore impianto aria compressa
 3. gruppo frigo su copertura
 4. area muletti
 5. traffico indotto dai mezzi durante le operazioni carico
- le operazioni di carico e scarico avvengono solo in periodo diurno e constano al massimo di 4 consegne/spedizioni al giorno;
- per quanto riguarda il recettore R2, la ditta ROL installerà un silenziatore acustico sul chiller utilizzando una struttura metallica e pannelli acustici fonoassorbenti con un abbattimento minimo previsto di 7 dBA al fronte dei quali ci si attende il rientro del limite differenziale calcolato in precedenza

Visto il parere favorevole condizionato di Arpaie – Sezione Territoriale di Forlì prot. Gen. 048280/20 ;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI:

1. preliminarmente all'inizio dell'attività dovrà essere installato il silenziatore acustico sul chiller, utilizzando una struttura metallica e pannelli acustici fonoassorbenti con un abbattimento minimo previsto di 7dB al fronte dei quali ci si attende il rientro del limite differenziale calcolato come indicato dal TCA nella relazione presentata;
2. entro 6 mesi dalla messa a regime dell'attività dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam da effettuarsi in corrispondenza dei recettori R1 ed R2 al fine di confermare l'efficacia delle opere di contenimento realizzate e verificare il rispetto del limite di immissione differenziale notturno; le misure dovranno essere effettuate in orario notturno (22.00 - 06.00) rappresentative del maggiore impatto acustico arrecato dalla ditta ai recettori oggetto di verifica.
3. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì nel periodo dell'attività sia diurno che notturno e in qualsiasi condizioni di esercizio

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova

valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.